



Federazione Impiegati Operai Metallurgici nazionale

Corso Trieste, 36 - 00198 Roma  
tel. +39 06 85262312/19/21 fax +39 06 85303079  
[www.fiom-cgil.it](http://www.fiom-cgil.it) e-mail: [protocollo@fiom.cgil.it](mailto:protocollo@fiom.cgil.it)



Protocollo: MS-MR/ms/2018/1507

Roma, 29 maggio 2018

**Alle Fiom regionali e territoriali  
Alla Segreteria della Fiom nazionale  
All'Apparato Politico della Fiom nazionale**

**OGGETTO: NOTA UFFICIO SINDACALE**

*Care compagne e cari compagni,  
vi inoltriamo una seconda nota esplicativa riguardante altre agevolazioni previdenziali relative al coinvolgimento paritetico dei lavoratori come definito dalla circolare della Agenzia delle Entrate n. 5 del 29 Marzo 2018.*

\*\*\*\*\*

**Agenzia delle Entrate - Circolare n. 5/E 29 Marzo 2018  
Sostituzione del Premio di risultato con la concessione di veicoli aziendali**

La circolare del 29 marzo 2018 fornisce ulteriori chiarimenti per quanto riguarda la conversione del premio di risultato:

- nel caso in cui il dipendente attraverso la conversione del Premio di risultato con tassazione agevolata abbia la possibilità di utilizzare un veicolo aziendale;
- il valore normale relativo al suo utilizzo - ad esempio il canone di noleggio - non concorrerà alla formazione del reddito da lavoro dipendente, ma solo per un valore stabilito forfettariamente;
- per determinare questo valore forfettario, va considerato il 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza di annua 15.000 km.;
- il costo chilometrico va recuperato attraverso le tabelle ACI al netto degli eventuali importi trattenuti al dipendente.

**Esempio:**

- Premio di risultato agevolabile 2.500€
- Valore dell'auto concesso in uso promiscuo.
- 15.000 km x 0,50€(Tabelle ACI) = 7.500€
- Valore da considerare (30%) - 7.500€x 30%.

**Da assoggettare a tassazione ordinaria**

- 2.500€(valore Premio)- 2.250€(tassazione ordinaria) = 250€

**Da assoggettare a tassazione agevolata o sostituita con altri benefit**

- Se al lavoratore viene trattenuta una specifica quota per l'uso del veicolo aziendale già assoggettata a tassazione la base del benefit deve essere ridotta di pari importo.
- Identico regime fiscale si applica in caso di uso motociclo o ciclomotore aziendale.

**p. la Fiom nazionale**  
Mirco Rota

**p. la Segreteria nazionale Fiom**  
Michela Spera